

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "QUALITÀ TRENINO"

Articolo 1

Oggetto

- 1.1** Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio collettivo denominato "Qualità Trentino", istituito dalla Provincia Autonoma di Trento in attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale di data 6 Novembre 2009 n. 2662, avente ad oggetto il marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare.
- 1.2** Il presente regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell'uso del marchio, di impiego, di vigilanza, nonché le relative sanzioni.
- 1.3** La raffigurazione grafica del marchio "Qualità Trentino" e la sua descrizione sono contenute nel relativo Manuale di Identità Visiva (di seguito Manuale) depositato presso Trentino Marketing S.p.A.
- 1.4** Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Articolo 2

Finalità del marchio

- 2.1** L'introduzione del marchio persegue le seguenti finalità:
 - a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
 - b) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio;
 - c) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Articolo 3

Titolarietà e gestione del marchio

- 3.1** Proprietaria del marchio è la Provincia Autonoma di Trento che ne affida la gestione a Trentino Marketing S.p.A, società di marketing turistico-territoriale, istituita dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 2002 n.8, con sede in viale Giandomenico Romagnosi 11, 38122 Trento (Italia).
- 3.2** In qualità di Soggetto Gestore munito di poteri di rappresentanza, Trentino Marketing S.p.A verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'uso del marchio, sottoscrive i relativi contratti di licenza d'uso, controlla il corretto utilizzo del marchio e si attiva per la sua tutela secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 4

Campo di applicazione del marchio

- 4.1** L'uso non esclusivo del marchio "Qualità Trentino" è consentito unicamente con riguardo ai prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondano a criteri qualitativi definiti nei relativi disciplinari, con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche ed alla loro origine e che siano ricompresi, quali produzioni rappresentative del Trentino, nelle "Linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino", redatte annualmente dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e approvate dalla Provincia.
- 4.2** Possono aspirare a rientrare nelle tipologie di prodotti di cui al comma 1:
- a) i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 Aprile 1998 n. 173, individuati secondo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 Settembre 1999, n.350;
 - b) i prodotti a cui sia stata riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta (DOP) o l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) secondo il Regolamento (CE) n.510/2006 del 20 Marzo 2006;
 - c) i prodotti contraddistinti dalla Specialità Tradizionale Garantita (STG) secondo il Regolamento (CE) n.509/2006 del 20 Marzo 2006;
 - d) i Vini di qualità previsti dal Regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 Aprile 2008;
 - e) i prodotti di produzione biologica di cui Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.
- 4.3** In ogni caso il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) recante il termine "Trentino".

- 4.4** Per converso, il marchio può essere apposto sui prodotti DOP e IGP non contenenti il termine “Trentino” nella denominazione di origine tutelata purché ritenuti rappresentativi del territorio ai sensi del 1° comma del presente articolo. Relativamente a questi prodotti, si esclude la possibilità di redigere ulteriori disciplinari rispetto a quelli già esistenti, ritenendosi che il livello qualitativo in essi indicato costituisca un valido parametro per accedere all'uso del marchio.

Articolo 5

Programma di controllo della qualità

- 5.1** La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.
- 5.2** I controlli per ogni categoria di prodotti sono eseguiti da un Organismo indipendente ed accreditato, abilitato dalla Provincia Autonoma di Trento a rilasciare il Certificato di Conformità del prodotto in quanto rispondente ai parametri previsti dal disciplinare relativo.
- 5.3** Il programma di controllo della qualità viene svolto sulla base del Piano di Controlli elaborato dall'Organismo stesso ed approvato dalla Giunta Provinciale, acquisito il parere del Comitato Strategico per la Qualità.
- 5.4** Successivamente al rilascio del Certificato di Conformità, l'Organismo di controllo procede allo svolgimento delle verifiche annuali previste nel Piano di controllo, segnalando al Soggetto Gestore le eventuali non conformità. Per le produzioni DOP e IGP, le segnalazioni di difformità al relativo disciplinare sono comunicate dall'Ente di Certificazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, alla Struttura provinciale competente in materia e da questa al Soggetto Gestore.”

Articolo 6

Comitato Strategico per la Qualità

- 6.1** E' costituito un Comitato Strategico per la Qualità, composto da:
- a) Assessore provinciale competente in materia di Agricoltura o da un suo delegato;
 - b) Rappresentante del Dipartimento provinciale competente in materia di Agricoltura;
 - c) Rappresentante del Dipartimento provinciale competente in materia di Promozione;
 - d) Rappresentante del Soggetto Gestore del marchio;
 - e) Rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.
- 6.2** Il Comitato Strategico per la Qualità:

- 1) predispone i prerequisiti del marchio di qualità con indicazione di origine per i diversi settori;
- 2) supervisiona e coordina le principali attività legate all'adesione dei produttori al marchio e a tutte le fasi di attuazione della delibera della Giunta Provinciale di data 6 Novembre 2009 n. 2662, nonché del presente regolamento; orienta le strategie di gestione del marchio e cura il coordinamento con le linee strategiche del marketing territoriale;
- 3) esprime pareri alla Giunta provinciale sui disciplinari di produzione e, se richiesto, sulle domande di licenza del marchio, esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio.

Articolo 7

Commissione Tecnica

- 7.1** La Commissione Tecnica, nominata dalla Giunta Provinciale, è composta da esperti e tecnici del settore in numero non superiore a tre componenti di cui due su proposta del Dipartimento provinciale competente in materia di Agricoltura ed uno su proposta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.
- 7.2** La Commissione Tecnica:
- 1) predispone il disciplinare (e relative modifiche) per ciascun prodotto o categoria di prodotti sui quali è possibile apporre il marchio di qualità e provvede a sottoporlo all'approvazione della Giunta provinciale;
 - 2) predispone i modelli di contratto per la concessione della licenza d'uso del marchio.

Articolo 8

Disciplinare di produzione

- 8.1** Per ciascun prodotto o categoria di prodotti autorizzati ad utilizzare il marchio di qualità, la Commissione Tecnica predispone il disciplinare di produzione recante criteri di qualità e di origine (e le relative modifiche) sulla base dei pre-requisiti indicati dal Comitato Strategico per la Qualità e sulla base delle indicazioni pervenute dai produttori interpellati e lo sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale.
- 8.2** Il Disciplinare deve almeno contenere:
- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare;

- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l'indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
- c) la delimitazione della zona geografica e l'indicazione degli elementi che comprovano l'origine del prodotto dalla zona geografica come delimitata;
- d) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto.

Articolo 9

Beneficiari

- 9.1** I soggetti che intendano fare uso del marchio devono presentare specifica domanda al Soggetto Gestore secondo le modalità previste nel presente regolamento.
- 9.2** Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive, le cooperative, i consorzi o e associazioni che esercitano attività produttiva nel settore agroalimentare, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti di cui al precedente art. 4 e purché si tratti di realtà ricadenti nella zona geografica indicata nel marchio di qualità.

Articolo 10

Procedura per il rilascio della licenza d'uso del marchio

- 10.1** I soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo devono essere in possesso del Certificato di Conformità, rilasciato dall'Organismo di controllo, attestante la corrispondenza alle norme contenute nel relativo disciplinare di produzione ed inoltrare specifica istanza di licenza d'uso a Trentino Marketing S.p.A., indicando i prodotti sui quali intendano usare il marchio.
- 10.2** L'istanza viene formulata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Soggetto Gestore e corredata del predetto Certificato e del Piano di controlli di cui al precedente articolo 5.
- 10.3** Nel caso di prodotti che beneficiano già delle certificazioni necessarie, nonché dei requisiti richiesti, è in ogni caso necessario presentare domanda presso il Soggetto Gestore, corredata dei disciplinari DOP/IGP, del Piano di controlli e della certificazione ottenuta.
- 10.4** Trentino Marketing S.p.A, acquisiti il Certificato di Conformità o la diversa attestazione di qualità, autorizza il richiedente all'uso del marchio e concede la relativa licenza attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.

Articolo 11

Contenuto della licenza d'uso

- 11.1** La licenza d'uso non esclusivo del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, i dati identificativi del Certificato di Conformità o della diversa attestazione di qualità, la data di rilascio della licenza, gli obblighi e i diritti del licenziatario, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.
- 11.2** La durata di validità della licenza é di nove anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovata a seguito di presentazione di nuova domanda.
- 11.3** Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto nell'Elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso Trentino Marketing S.p.A.
- 11.4** L'uso del marchio su licenza è a titolo gratuito.
- 11.5** La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.

Articolo 12

Elenco dei licenziatari

- 12.1** Trentino Marketing S.p.A istituisce l'Elenco pubblico dei licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa/ente beneficiario e dei prodotti ammessi all'uso del marchio, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione e l'indicazione dell'Organismo di controllo incaricato di eseguire le verifiche periodiche sul rispetto del disciplinare di produzione.

Articolo 13

Obblighi del licenziatario

- 13.1** Il Licenziatario, con la sottoscrizione del contratto di licenza d'uso, si impegna ad utilizzare il marchio nella grafica originale riportata nel Manuale di Identità Visiva, a rispettare le regole di utilizzo in esso previste, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.

- 13.2** Il Licenziatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni stabilite nella deliberazione della Giunta Provinciale di data 6 Novembre 2009 n. 2662, nel presente regolamento d'uso, nonché a rispettare lo specifico disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Provinciale e a consentire lo svolgimento dei controlli e la vigilanza.
- 13.3** Il corretto uso del marchio e del relativo logo, il pieno rispetto del presente regolamento, del Manuale e del contratto di licenza d'uso sono, infatti, oggetto di controllo e verifica da parte di Trentino Marketing S.p.A, nonché da parte dell'Organismo di controllo per quanto attiene alla conformità al relativo disciplinare.
- 13.4** Trentino Marketing S.p.A, sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni a questa pervenute dall'Organismo di controllo, accertata la violazione degli obblighi suddetti da parte del licenziatario, interviene immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del marchio, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 14

Sistema di Vigilanza, Infrazioni e Sanzioni

- 14.1** Ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a tutela del marchio o per inadempimento contrattuale, il sistema di vigilanza di Trentino Marketing S.p.A si basa su vari livelli di gravità dell'infrazione che possono essere:
- lievi: quando rivelano buona fede da parte del licenziatario e non pregiudicano l'immagine del marchio;
 - gravi: quando non è accertata la buona fede del licenziatario e determinano un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
 - gravissime: quando rivelano comportamenti scorretti o fraudolenti del licenziatario e rechino danni all'immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni di minore entità.
- 14.2** Ai fini sanzionatori, la ricorrenza del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del marchio viene valutata e ritenuta unilateralmente dal Soggetto Gestore e non è oggetto di sindacato da parte del soggetto licenziatario.
- 14.3** In caso di infrazioni lievi, Trentino Marketing S.p.A invia al Licenziatario responsabile un'ammonizione o richiamo scritto contenente l'indicazione delle misure da adottare al fine di ripristinare il corretto uso del marchio. In caso, invece, di violazioni gravi o gravissime, Trentino Marketing S.p.A, anche su indicazione dell'Organismo di controllo, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno:
- sospensione per le violazioni gravi;
 - revoca per le violazioni gravissime o gravi ma reiterate.

- 14.4** I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca) e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
- 14.5** La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei licenziatari.

Articolo 15

Sospensione

- 15.1** La sospensione è applicabile, previa ammonizione scritta, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno a fronte di violazioni gravi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reiterato uso scorretto del marchio;
 - uso improprio del marchio;
 - inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
 - inosservanza delle disposizioni del presente regolamento d'uso.
- 15.2** Nel caso di difformità al disciplinare di produzione segnalate dall'Organismo di controllo, la sanzione della sospensione è comminata da Trentino Marketing S.p.A senza preventiva ammonizione.
- 15.3** Trentino Marketing S.p.A può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi purché per un tempo complessivamente non superiore ad un anno.
- 15.4** Il provvedimento di sospensione può essere revocato, su istanza dell'interessato, da Trentino Marketing S.p.A qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
- 15.5** Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione, non venga rimossa, ad opera del Licenziatario, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della licenza.

Articolo 16

Revoca

- 16.1** La licenza d'uso può essere revocata da Trentino Marketing S.p.A nei casi di violazioni gravissime o in caso di violazioni gravi reiterate.
- 16.2** Viene comunque disposta la revoca allorquando il Licenziatario:
- utilizzi il marchio illegalmente o in modo fraudolento;
 - sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

- 16.3** La revoca comporta la risoluzione con effetti immediati del contratto di licenza d'uso ed altresì la cancellazione dall'Elenco dei licenziatari.
- 16.4** Il Licenziatario nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca, non può presentare una nuova domanda di concessione dell'uso del marchio di qualità, prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

Articolo 17

Recesso del licenziatario

- 17.1** Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di licenza d'uso del marchio, mediante dichiarazione espressa, comunicata per iscritto a Trentino Marketing S.p.A ed inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 17.2** L'operatività del recesso decorre dal momento dell' avvenuta ricezione della comunicazione.
- 17.3** A seguito del recesso il licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Articolo 18

Coordinamento

- 18.1** Trentino Marketing S.p.A, d'intesa con la C.C.I.A.A. di Trento, si avvale della collaborazione dei Consorzi e delle Associazioni di produttori per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione.
- 18.2** La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impegno da parte delle Singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.